



## **CONSIGLIERA DI PARITA'**

Prot.280/2006

Pistoia, 29 novembre 2006

Spett.le  
Comune di Quarrata  
c.a Sindaco  
dr.ssa Gori Sabrina  
Piazza della Vittoria, n.11  
51039 - Quarrata

### **Oggetto: Circolo Umberto I di Quarrata**

Raccolgo la Sua sollecitazione, anche se con ritardo, e di questo me ne scuso, ad una riflessione sull'attualità e/o coerenza e/o legittimità dello Statuto del Circolo Umberto I di Quarrata nel momento in cui in esso è stabilito, all'art. 3, che <<... *Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci effettivi anche i figli maschi di un socio attualmente defunto dell'ex Circolo Monarchico Umberto I° purchè abbiano compiuto l'età di anni 21 e siano di condotta morale ineccepibile...>>.*

Escluse, quindi, le figlie femmine.

Il Suo invito mi stimola, pur non rientrando la fattispecie esattamente nell'ambito di mia stretta competenza istituzionale, 'circoscritto' alle discriminazioni di genere sui luoghi di lavoro, anche perché, comunque, condizionamenti a livello sociale - culturale che possono essere coltivati o che si trovano sedimentati nel sentire comune, se non sempre efficacemente contrastati, nei termini ovviamente della legalità, si ripercuotono inevitabilmente in negativo anche nel mondo del lavoro, sia nel momento genetico che nello sviluppo del rapporto, poiché la donna, comunque, vi entra a far parte come un soggetto 'inferiore', con minore dignità e valore dell'uomo.

Ciò si pone in contrasto con lo spirito ed i Principi Fondamentali della Carta Costituzionale; ciò si pone in contrasto con il principio generale dell' art.1 del d.lgs. 198/2006, Codice Pari Opportunità, titolato '*Divieto di discriminazione tra uomo e donna*', in cui si legge che <<Le

---

CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA PROVINCIA DI PISTOIA



Via Mabellini, 9 (ex Provveditorato) - 51100 - PISTOIA

Tel. 0573 / 974677 - Fax. 0573 / 974678 - e-mail: [consigliere.parita@provincia.pistoia.it](mailto:consigliere.parita@provincia.pistoia.it)

Orario: Lunedì ore 9,00 - 12,00 - Mercoledì ore 15,00 - 17,00 - Venerdì ore 9,00 - 12,00

*disposizioni de presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo al progresso materiale o spirituale della società>>.*

La disposizione statutaria aveva un senso al momento genetico, della costituzione del Circolo, quando ancora non era stata approvata la riforma del diritto di famiglia; si legge, infatti, all'art.1 dello Statuto che l'« *associazione è... la continuazione del Circolo Umberto I° di Quarrata, divenuto poi Circolo fascista Umberto I°* »>>, con origini risalenti all'anno 1909.

Vale forse la pena di ricordare che nel Codice italiano del 1865 la donna era fortemente soggetta al marito ed aveva capacità giuridiche ridotte tanto che all' art. 134 si leggeva che «*La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti senza l'autorizzazione del marito. Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla*»>>.

Con il Codice Rocco del periodo fascista continuava a vigere una struttura della famiglia in cui la donna – moglie era ancora fortemente soggetta alla 'Potestà maritale' , Art. 144, e, in ossequio a tale principio, il marito poteva imporre direttive alla moglie se le riteneva idonee a garantire l'unità familiare.

Per la Corte di Cassazione, ad esempio, «*pur dovendo il marito rispettare la personalità della moglie*», non commetteva «*abuso della potestà maritale qualora, per il buon andamento della famiglia*» di cui egli era responsabile, esigesse «*dalla moglie il sacrificio dell'attività professionale da essa esercitata in contrasto con i doveri imposti dalla società coniugale*» (in questo senso Cass., 8 luglio 1955, n. 2150).

La situazione è, ovviamente, radicalmente cambiata sia con la Carta Costituzionale tanto che sono state numerose le pronunce di illegittimità costituzionale di norme in materia di famiglia (p.es. il divieto di donazione tra coniugi, di cui all'art.781 c.c., fu ritenuto illegittimo con pronuncia del 1973) sia, poi, con la l.151/1975 contenente la nuova disciplina dei rapporti familiari.

Con il riconoscimento di capacità giuridica pari all'uomo ed alla donna è cambiata anche la disciplina in materia ereditaria.

La norma statutaria, così come formulata, non riconoscendo capacità successoria alla/e figlia/e femmina/e del socio defunto può configurare, effettivamente, una violazione dei diritti di successione, con possibilità per la/e stessa/e di agire in giudizio, sussistendone i presupposti, per lesione di legittima.

E' certo da precisare la seguente circostanza: anche se la previsione statutaria è potenzialmente in grado di provocare una lesione dei diritti successori della donna non rende di per sé nullo lo Statuto, non rientrando nella categoria delle norme imperative inderogabili la cui violazione rende illecito il negozio, ma comporta unicamente che l'atto lesivo sia inefficace nei confronti del soggetto tutelato dalle norme relative all'intangibilità della quota riservata ai legittimari (cfr. Cass. 30 luglio 2002, n.11286).

In altre parole l' Associazione rimane esposta al rischio di un'azione giudiziaria della erede del socio defunto che si riveli lesiva dei suoi diritti di legittimaria.

Per le considerazioni che precedono e, non per meno pregio, in ragione proprio delle finalità che l'Associazione si propone di promuovere ai sensi dell'art.2 del suo Statuto rimane veramente incomprensibile la previsione di escludere in esso l'ingresso alle donne.

---

CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA PROVINCIA DI PISTOIA



Via Mabellini, 9 (ex Provveditorato) – 51100 - PISTOIA

Tel. 0573 / 974677 - Fax. 0573 /974678 - e-mail: [consigliere.parita@provincia.pistoia.it](mailto:consigliere.parita@provincia.pistoia.it)

Orario: Lunedì ore 9,00 – 12,00 - Mercoledì ore 15,00 – 17,00 - Venerdì ore 9,00 – 12,00

E' certamente legittimo costituire associazioni di soli uomini così come è altrettanto legittimo costituire associazioni di sole donne.

Ove, però, l'ambito di operatività di un'Associazione, come lo è quello del Circolo Umberto I°, è la promozione di principi di solidarietà anche per il 'popolo di Quarrata' una discriminazione di genere relativamente ai soci sembra rendere l'Associazione nemica dei propri principi fondativi.

Mi unisco, pertanto, all'invito che Lei ha rivolto ai soci del Circolo ad una rivisitazione delle norme statutarie.

Cordiali saluti,

La Consigliera di Parità  
Avv. Marica Bruni

---

CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA PROVINCIA DI PISTOIA



Via Mabellini, 9 (ex Provveditorato) – 51100 - P I S T O I A

Tel. 0573 / 974677 - Fax. 0573 /974678 - e-mail: [consigliere.parita@provincia.pistoia.it](mailto:consigliere.parita@provincia.pistoia.it)

Orario: Lunedì ore 9,00 – 12,00 - Mercoledì ore 15,00 – 17,00 - Venerdì ore 9,00 – 12,00